



## Raccolta della giurisprudenza

**Causa C-129/24**

**Coillte Cuideachta Ghníomhaíochta Ainmnithe  
contro  
Commissioner for Environmental Information**

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda)]

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 15 gennaio 2026**

«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Convenzione di Aarhus – Direttiva 2003/4/CE – Accesso del pubblico all’informazione ambientale – Nozioni di “richiedente” e di “richiesta” – Richiedenti anonimi o che utilizzano pseudonimi – Diritto di accesso all’informazione ambientale – Modalità pratiche – Obbligo, per i richiedenti, di comunicare il loro nome reale e un indirizzo fisico attuale – Invalidità della richiesta»

*Ambiente – Diritto di accesso all’informazione – Direttiva 2003/4 – Richiedente informazioni ambientali – Obbligo del richiedente di identificarsi mediante il suo nome reale e/o il suo indirizzo fisico attuale – Insussistenza – Normativa nazionale che impone al richiedente una simile identificazione – Ammissibilità – Presupposti – Rispetto dei principi di equivalenza e di effettività*

*(Convenzione di Aarhus, artt. 2, punto 4, e 4; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/4, art. 2, punto 5)*

(v. punti 27-44 e dispositivo)

### **Sintesi**

Adita in via pregiudiziale, la Corte chiarisce la nozione di richiesta di accesso all’informazione ambientale ai sensi della direttiva 2003/4<sup>1</sup>, letta alla luce della convenzione di Aarhus<sup>2</sup>, e si pronuncia sulla questione se un’autorità pubblica possa considerare una tale domanda invalida per il motivo che il richiedente non ha rispettato una normativa nazionale che gli impone di indicare il suo nome reale e/o il suo indirizzo fisico attuale.

<sup>1</sup> Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU 2003, L 41, pag. 26).

<sup>2</sup> Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 (GU 2005, L 124, pag. 1; in prosieguo: la «convenzione di Aarhus»).

Tra marzo e giugno 2022 la Coillte Cuideachta Ghníomhaíochta Ainmnithe (in prosieguo: la «Coillte»), un'impresa commerciale di gestione forestale che appartiene parzialmente allo Stato irlandese, ha ricevuto 97 richieste di accesso a informazioni ambientali provenienti da richiedenti anonimi o che utilizzavano pseudonimi, senza che fosse fornito un indirizzo fisico.

La normativa nazionale che recepisce la direttiva 2003/4 prevede che ogni persona che presenta una richiesta di accesso a informazioni ambientali deve indicare il suo nome reale e/o il suo indirizzo. Ritenendo che le predette richieste non fossero realmente finalizzate a ottenere informazioni ambientali, ma facessero parte di una campagna organizzata, condotta per motivi discutibili come quello di perturbare il suo funzionamento, la Coillte ha chiesto ai richiedenti di cui trattasi di indicarle i loro indirizzi attuali e di confermare che, in tali richieste, essi avevano utilizzato i loro veri nomi legali. Non avendo ricevuto alcuna risposta, essa ha, in sostanza, respinto tali richieste in quanto invalide.

I richiedenti di cui trattasi hanno quindi chiesto alla Coillte di procedere a un riesame interno di tali decisioni di rigetto. Quest'ultima ha nuovamente chiesto a tali richiedenti di confermarle o di indicarle i loro nomi legali e di comunicarle i loro indirizzi attuali. Poiché tali informazioni non sono state fornite, le richieste di riesame interno sono state respinte per invalidità.

Tra tali decisioni di rigetto, 81 sono state oggetto di ricorsi amministrativi dinanzi al Commissioner for Environmental Information (Commissario per l'informazione ambientale, Irlanda). Pronunciandosi sui primi 58 casi di rigetto, quest'ultimo ha adottato una decisione che constatava che la Coillte non era legittimata a trattare le richieste di informazione ambientale di cui trattasi come invalide.

La Coillte ha impugnato quest'ultima decisione dinanzi alla High Court (Alta Corte, Irlanda), giudice del rinvio. Tale giudice ha sottoposto alla Corte questioni pregiudiziali volte a chiarire, in sostanza, se la nozione di «richiedente», ai sensi dell'articolo 2, punto 5, della direttiva 2003/4, letto alla luce della convenzione di Aarhus, debba essere interpretata nel senso che essa richiede l'identificazione di una persona fisica o giuridica mediante il suo nome reale e/o un indirizzo fisico attuale e se, in caso di risposta negativa, essa osti a una normativa nazionale che impone una tale identificazione del richiedente.

### *Giudizio della Corte*

La Corte constata anzitutto che la direttiva 2003/4 non subordina la qualità di «richiedente» all'identificazione della persona fisica o giuridica che richiede informazioni ambientali mediante l'indicazione del suo nome reale e/o del suo indirizzo fisico attuale, sicché gli Stati membri non hanno l'obbligo di richiedere una tale identificazione.

Tale assenza di obbligo non è inficiata dagli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2003/4, vale a dire, da un lato, garantire il diritto di accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse e stabilire i termini e le condizioni di base nonché le modalità pratiche per il suo esercizio, e, dall'altro, garantire che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa.

Ciò posto, la Corte osserva che la direttiva 2003/4 non impone alle autorità pubbliche di mettere a disposizione di entità diverse dalle persone fisiche o giuridiche l'informazione ambientale detenuta da esse o per loro conto. La citata direttiva non impone neppure a tali autorità, dopo aver dato accesso a tale informazione a una persona fisica o giuridica, di ridare accesso a detta informazione, in un brevissimo lasso di tempo, a seguito di un numero considerevole di richieste identiche formulate da tale persona fisica o giuridica. Infatti, richieste del genere possono incidere sull'efficacia dell'accesso di altre persone fisiche o giuridiche all'informazione ambientale, tenuto conto dell'assenza di risorse illimitate da parte delle autorità pubbliche.

Pertanto, in assenza di una disposizione del diritto dell'Unione europea che definisca più precisamente le modalità pratiche di accesso all'informazione ambientale, spetta agli Stati membri definire, nei rispettivi ordinamenti giuridici, talune modalità che consentano di assicurarsi che le richieste di accesso a tale informazione siano realmente effettuate da persone fisiche e giuridiche e non siano richieste del tipo summenzionato.

La Corte precisa, tuttavia, che tali modalità non devono essere meno favorevoli di quelle applicabili a situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) né rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (principio di effettività). Nel caso di specie, la Corte non nutre dubbi in merito alla conformità della normativa nazionale di cui trattasi al principio di equivalenza. Inoltre, la comunicazione del nome reale e/o dell'indirizzo fisico attuale del richiedente di cui trattasi non è tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di accesso all'informazione ambientale conferito dall'ordinamento giuridico dell'Unione.

In tali circostanze, la Corte conclude che una normativa nazionale può esigere che ogni persona che presenta una richiesta di accesso a informazioni ambientali, ai sensi della direttiva 2003/4, sia identificabile dall'autorità pubblica alla quale è rivolta una simile richiesta, mediante il suo nome, il suo indirizzo e qualsiasi altro recapito utile, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.



## Raccolta della giurisprudenza

**Causa T-716/14**

**Antony C. Tweedale  
contro**

**Autorità europea per la sicurezza alimentare**

**Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 7 marzo 2019**

«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti relativi agli studi di tossicità svolti nell’ambito del rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva glifosato – Rifiuto parziale di accesso – Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali – Interesse pubblico prevalente – Regolamento (CE) n. 1367/2006 – Nozione di informazioni riguardanti emissioni nell’ambiente»

1. *Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Domanda di accesso riguardante informazioni ambientali – Regolamento n. 1367/2006 – Informazioni attinenti a emissioni nell’ambiente – Nozione – Interpretazione estensiva (Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, considerando 2, artt. 1 e 4, § 2, primo trattino, e n. 1367/2006, considerando 15 e art. 6, § 1)*

(v. punti 54-58)

2. *Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Domanda di accesso riguardante informazioni ambientali – Regolamento n. 1367/2006 – Informazioni attinenti a emissioni nell’ambiente – Nozione – Informazioni riguardanti emissioni effettive o prevedibili nell’ambiente – Inclusione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, artt. 1, § 1, b), 2, § 1, d) e 6, § 1]*

(v. punti 78-81)

3. *Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Domanda di accesso riguardante informazioni ambientali – Regolamento n. 1367/2006 – Informazioni attinenti a emissioni nell’ambiente – Nozione – Informazioni relative agli effetti di tali emissioni – Inclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, considerando 2, artt. 1 e 6, § 1)*

(v. punti 90-92, 99, 100)

4. *Ambiente – Libertà di accesso all’informazione – Direttiva 2003/4 – Interpretazione – Presa in considerazione del testo e dell’oggetto della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus)*  
[Convenzione di Aarhus, art. 4, § 4, d); direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/4, art. 4, § 2, comma 2]

(v. punti 93-95)

5. *Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Domanda di accesso riguardante informazioni ambientali – Regolamento n. 1367/2006 – Informazioni attinenti a emissioni nell’ambiente – Nozione – Studi volti a determinare la tossicità e gli effetti di una sostanza – Studi realizzati nelle condizioni più sfavorevoli e studi realizzati in condizioni il più possibile simili alle pratiche agricole – Inclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, art. 6, § 1)*

(v. punti 110-113, 118, 119)

### Sintesi

Nella sentenza Tweedale/EFSA (T-716/14, EU:T:2019:141), pronunciata il 7 marzo 2019, il Tribunale ha accolto il ricorso proposto ai sensi dell’articolo 263 TFUE dal sig. Tweedale diretto all’annullamento parziale della decisione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) con cui quest’ultima gli ha negato l’accesso a studi di tossicità del glifosato sulla base dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001<sup>1</sup>. L’EFSA ha ritenuto che non esistesse alcun interesse pubblico prevalente alla divulgazione degli studi richiesti, non trattandosi di informazioni «[riguardanti] emissioni nell’ambiente» ai sensi del regolamento n. 1367/2006<sup>2</sup>. Il ricorrente faceva valere, in particolare, la violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001 e dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006, in quanto gli studi richiesti potrebbero essere qualificati come informazioni «[riguardanti] emissioni nell’ambiente» ai sensi di quest’ultima disposizione.

Anzitutto, il Tribunale ricorda che un’istituzione dell’Unione europea, quando riceve una domanda di accesso a un documento, non può giustificare il suo rifiuto di divulgarlo sulla base dell’eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di una determinata persona fisica o giuridica, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, qualora le informazioni contenute in tale documento configurino informazioni «[riguardanti] emissioni nell’ambiente», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006. In tal senso, il Tribunale ha ritenuto che si ponesse quindi la questione di stabilire se le informazioni contenute negli studi richiesti configurassero informazioni «[riguardanti] emissioni nell’ambiente» ai sensi della disposizione di cui trattasi.

Per quanto concerne la nozione di informazioni «[riguardanti] emissioni nell’ambiente», il Tribunale ha stabilito che essa non può limitarsi unicamente alle informazioni attinenti alle emissioni effettivamente rilasciate nell’ambiente durante l’applicazione del prodotto fitosanitario

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della Convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006, L 264, pag. 13).

o della sostanza attiva di cui trattasi sulle piante o sul suolo, ma che rientrano in detta nozione anche le informazioni sulle emissioni prevedibili del prodotto fitosanitario o della sostanza attiva in questione nell'ambiente, in condizioni normali o realistiche di utilizzo di tale prodotto o di tale sostanza, analoghe a quelle per le quali è stata concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio ed esistenti nella zona di prevista utilizzazione di tale prodotto o di tale sostanza.

A siffatto proposito, il Tribunale ha dichiarato che una sostanza attiva contenuta nei prodotti fitosanitari, come il glifosato, è, nell'ambito del suo utilizzo normale, destinata a essere rilasciata nell'ambiente in ragione della sua stessa funzione e le sue prevedibili emissioni, quindi, non possono essere considerate meramente ipotetiche e nemmeno soltanto prevedibili. Dato che il glifosato è stato autorizzato negli Stati membri dal 2002 ed è stato effettivamente utilizzato in prodotti fitosanitari, le sue emissioni nell'ambiente sono quindi reali. Pertanto, gli studi richiesti sono diretti a stabilire la tossicità di una sostanza attiva che è effettivamente presente nell'ambiente.

Il Tribunale ha poi sottolineato che, secondo la giurisprudenza della Corte, la nozione di informazioni «[riguardanti] emissioni nell'ambiente» non è circoscritta alle informazioni che consentono di valutare le emissioni in quanto tali, ma comprende anche le informazioni relative agli effetti di dette emissioni. In tal senso, il Tribunale ha considerato che gli studi richiesti sono volti a stabilire i limiti entro i quali il glifosato, se presente negli alimenti, non presenta alcun rischio, a termine più o meno lungo, per la salute umana e, quindi, a fissare i diversi valori relativi agli effetti delle emissioni del glifosato sulla salute umana. Orbene, secondo il Tribunale, perché degli studi possano essere qualificati quali informazioni «[riguardanti] emissioni nell'ambiente», ciò che rileva non sono tanto le condizioni di realizzazione di tali studi, in particolare se dette condizioni siano state realizzate o meno in laboratorio, ma il loro scopo.

Infine, esso ha ritenuto che l'accesso del ricorrente agli studi richiesti gli consenta di comprendere in che modo la salute umana rischi di essere pregiudicata da rilasci di glifosato nell'ambiente e, pertanto, gli studi richiesti devono essere considerati informazioni «[riguardanti] emissioni nell'ambiente», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006.

Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006 , sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, come modificato dal Regolamento (UE) 2021/1767 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2021

#### Art. 10 Richiesta di riesame interno degli atti amministrativi

1. Una qualsiasi organizzazione non governativa o altro membro del pubblico che soddisfi i criteri di cui all'articolo 11 ha il diritto di presentare una richiesta di riesame interno all'istituzione o all'organo dell'Unione che ha adottato l'atto amministrativo o, in caso di presunta omissione amministrativa, che avrebbe dovuto adottarlo, se ritiene che l'atto o l'omissione configuri una violazione del diritto ambientale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f).

Tali richieste sono formulate per iscritto entro un termine massimo di otto settimane a decorrere dalla data più recente tra quelle di adozione, notifica o pubblicazione dell'atto amministrativo o, in caso di presunta omissione amministrativa, entro otto settimane dalla data in cui lo stesso avrebbe dovuto essere adottato. La richiesta deve contenere una motivazione del riesame.

2. L'istituzione o l'organo dell'Unione di cui al paragrafo 1 esamina tale richiesta a meno che essa sia manifestamente infondata o palesemente ingiustificata. Nel caso in cui un'istituzione o un organo dell'Unione riceva più richieste di riesame dello stesso atto amministrativo o della stessa omissione amministrativa, l'istituzione o l'organo può decidere di combinare le richieste e di trattarle come un'unica richiesta. Non appena possibile, e comunque entro sedici settimane dalla scadenza del termine di otto settimane stabilito al paragrafo 1, secondo comma, l'istituzione o l'organo dell'Unione risponde per iscritto adducendo le sue motivazioni.

3. Qualora, nonostante la dovuta diligenza, l'istituzione o l'organo dell'Unione non sia in grado di agire a norma del paragrafo 2, non appena possibile, e in ogni caso entro i termini di cui al suddetto paragrafo, detta istituzione o detto organo comunitario informa l'organizzazione non governativa che ha formulato la richiesta dei motivi di impedimento e di quando intende porvi rimedio. L'istituzione o l'organo dell'Unione è tenuto ad agire in ogni caso entro 22 settimane dalla scadenza del termine di otto settimane stabilito al paragrafo 1, secondo comma.

Art. 2, par. 1, f) «diritto ambientale»: la normativa dell'Unione che, a prescindere dalla base giuridica, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della politica dell'Unione in materia ambientale, stabiliti nel TFUE: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale;

Art. 2, par. 1, g) «atto amministrativo»: qualsiasi atto non legislativo adottato da un'istituzione o da un organo dell'Unione, avente effetti giuridici ed esterni e contenente disposizioni che potrebbero configurare una violazione del diritto ambientale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f);

#### Art. 11 Criteri di legittimazione a livello dell'Unione

1. Un'organizzazione non governativa può formulare una richiesta di riesame interno ai sensi dell'articolo 10, a condizione che:

- a) sia una persona giuridica indipendente senza fini di lucro a norma del diritto nazionale o della prassi di uno Stato membro;
- b) abbia come obiettivo primario dichiarato di promuovere la tutela dell'ambiente nell'ambito del diritto ambientale;
- c) sia stata costituita da più di due anni e persegua attivamente l'obiettivo di cui alla lettera b);
- d) l'oggetto della richiesta di riesame interno rientri nel suo obiettivo e nelle sue attività.

1 bis. Una richiesta di riesame interno può essere presentata anche da altri membri del pubblico, purché sussistano le condizioni seguenti:

- a) sono tenuti a dimostrare che vi è un pregiudizio dei loro diritti causato dalla presunta violazione del diritto ambientale dell'Unione e che, diversamente dal pubblico in generale, sono direttamente interessati da tale pregiudizio; oppure
- b) sono tenuti a dimostrare che la richiesta è giustificata da un interesse pubblico sufficiente ed è sostenuta da almeno 4 000 membri del pubblico residenti o stabiliti in almeno cinque Stati membri, con almeno 250 membri del pubblico provenienti da ciascuno di tali Stati membri.

Nei casi di cui al primo comma, i membri del pubblico sono rappresentati da un'organizzazione non governativa che soddisfa i criteri di cui al paragrafo 1 o da un avvocato abilitato a patrocinare dinanzi a un tribunale di uno Stato membro. Tale organizzazione non governativa o avvocato coopera con l'istituzione o l'organo dell'Unione interessato al fine di stabilire, ove applicabile, se le condizioni quantitative di cui al primo comma, lettera b), sono soddisfatte, e fornisce ulteriori prove in tal senso su richiesta.

2. La Commissione adotta le disposizioni necessarie a garantire che i criteri e le condizioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 1 bis, secondo comma, siano applicati in modo trasparente e coerente.

Articolo 11 bis Pubblicazione delle richieste e delle decisioni finali, e sistemi online per la ricezione delle richieste

- 1. Le istituzioni e gli organi dell'Unione pubblicano tutte le richieste di riesame interno non appena possibile dopo averle ricevute, nonché tutte le decisioni finali relative a tali richieste non appena possibile dopo la loro adozione.
- 2. Le istituzioni e gli organi dell'Unione possono istituire sistemi online per la ricezione delle richieste di riesame interno e possono esigere che tutte le richieste di riesame interno siano presentate tramite i loro sistemi online.

Art. 12 Ricorsi dinanzi alla Corte di giustizia

- 1. L'organizzazione non governativa che ha formulato la richiesta di riesame interno ai sensi dell'articolo 10 può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia a norma delle pertinenti disposizioni del TFUE.
- 2. Qualora l'istituzione o l'organo dell'Unione ometta di agire a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 o paragrafo 3, l'organizzazione non governativa o altro membro del pubblico che ha presentato la richiesta di riesame interno in conformità dell'articolo 10 possono proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia a norma delle pertinenti disposizioni del TFUE.